

Ufficio Affari Generali - 079 228842
mail: madelogu@uniss.it

Rep. n. _____ Prot. n. _____ del _____ Allegati _____

Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari e in particolare l'art. 12 "Promozione del Progresso";

VISTO il codice etico e in particolare l'art. 7 "Proprietà intellettuale, industriale, plagio";

VISTA la Legge 7 ottobre 2013, n° 211;

VISTA la Dichiarazione di Messina sull'*Open Access*;

VISTA la Dichiarazione di Berlino per l'Accesso Aperto alla letteratura scientifica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE, in GUCE L. 194/39 del 21 luglio 2012);

VISTO il D.R. rep. 1118 del 17 maggio 2016, prot. 11898, con il quale è stato emanato l'Accordo per l'Adesione alle trattative di acquisto dei Diritti di Accesso non esclusivi di risorse elettroniche e che è necessario provvedere al suo rinnovo e aggiornamento alla "Policy" di Ateneo in materia di Accesso aperto "Open Acces";

VISTA la comunicazione in data 28 gennaio 2021, della dott.ssa Caterina Arru, Coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo, relativa alle integrazioni e aggiornamenti al Regolamento della "Policy" in materia di Accesso aperto (*Open Access*);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'integrazione ed aggiornamento di alcuni passaggi della Policy di Ateneo, soprattutto con riferimento alla ricostituzione della Commissione di Ateneo per l'accesso aperto, così come prescritta all'art. 7.

DECRETA:

Il Regolamento della *Policy* in materia di Accesso Aperto (*Open Access*) alla letteratura scientifica di UNISS è modificato secondo la stesura riportata nell'allegato Regolamento, facente parte integrante del presente decreto e che sostituisce quello emanato con D.R. Rep. 1118 del 17 maggio 2016.

Policy sull'Accesso Aperto (Open Access) alla letteratura scientifica

Art. 1

Principi e Finalità

1. Il principio dell'accesso aperto risponde ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, l'accesso aperto potenzia la diffusione su scala internazionale della ricerca scientifica, rafforza la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, rende più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, garantisce la conservazione nel tempo della produzione scientifica.
2. L'Università degli studi di Sassari promuove l'attuazione dei principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e tecnica e la libera divulgazione e disseminazione in rete dei risultati degli studi e delle ricerche prodotti in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, come previsto nello Statuto di Ateneo, e per facilitare la misurazione e la valutazione della ricerca. L'Università di Sassari incentiva il deposito nell'archivio istituzionale dei dati, dei prodotti della ricerca e la loro comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente policy:

- Per "Università" o "Ateneo" si intende l'Università degli studi di Sassari;
- Per "Autore" s'intende uno studioso a qualsiasi titolo afferente all'Università, e nello specifico un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto o emerito, un assegnista, un dottorando, uno specializzando un componente del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, uno studente, che sia autore, o coautore assieme a uno o più soggetti afferenti o non all'Università, di un contributo originale alla letteratura scientifica e tecnica;
- Per "contributo della ricerca scientifica e tecnica" od "Opera" si intende qualsiasi opera dell'ingegno sotto forma di testo comprensivo di immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, algoritmi, grafici e formule che sia destinato al dibattito scientifico e tecnologico, tutelato dalle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Policy, della Licenza di deposito dell'Ateneo, dei principi guida in materia di Accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica e tecnica, delle disposizioni di legge applicabili in materia e dei contratti editoriali sottoscritti tra autore e casa editrice ovvero tra autore ed ente terzo finanziatore o sostenitore; la definizione comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.
- Per "accesso aperto" (Open Access) si intendono forme di pubblicazione ad Accesso libero o ad Accesso gratuito come di seguito definite:
 - Per "Accesso libero" (*libre Open access*) si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica o tecnologica accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso allo stesso, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. Tali diritti possono essere articolati anche singolarmente secondo lo schema definito dall'associazione non-profit *Creative Commons*.
 - Per "accesso gratuito" (*free Open Access*) si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso. Nell'accesso gratuito non si ha il diritto di distribuire, trasmettere e pubblicare il contributo tramite propri siti web o

Archivi istituzionali.

- Per “*accesso chiuso*” si intende la forma di deposito nell’Anagrafe della Ricerca che occulta il contributo della letteratura scientifica (Embargo) e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato dell’Università nonché al MUR.
- Per “*Embargo*” si intende un periodo di tempo durante il quale il contributo depositato è accessibile pubblicamente solo per la parte relativa ai metadati;
- Per “*Metadati*” si intendono i dati bibliografici di base (descrittivi e strutturali) e i dati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un contributo della letteratura scientifica e tecnica.
- Per “*E-print*” si intende il contributo scientifico o l’opera in formato digitale depositata nell’Archivio istituzionale della ricerca in una o in entrambe le seguenti versioni:
 - Versione digitale editoriale;
 - Versione digitale referata.
- Per “*Versione digitale editoriale*” si intende la versione digitale del contributo alla letteratura scientifica e tecnica, nella forma in cui è pubblicata dall’editore (*publisher’s version*);
- Per “*versione digitale referata*” si intende la versione digitale definitiva del contributo, accettata dall’editore, che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non è stata ancora editata dall’editore e non ne presenta loghi o marchi (*author’s post-print*);
- Per “*Archivio istituzionale della Ricerca*” si intende il sistema di documentazione, archiviazione, diffusione, conservazione dei prodotti degli studi e della ricerca svolta nell’Università di Sassari, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali o internazionali;
- Per “*commissione di Ateneo per l’accesso aperto alla letteratura scientifica*” s’intende la commissione istituita ai sensi dell’art. 7 della presente Policy.
- Per “*gruppo di lavoro*” si intende il gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’art. 8 della presente Policy.
- Per “*Sito docente LoginMIUR*” si intende lo spazio gestito dal Ministero dell’Università e Ricerca in cui i prodotti di ciascun soggetto sono descritti su base individuale.

Art. 3

Pubblicazione obbligatoria

1. Ciascun Autore deve inserire i propri contributi nell’Archivio istituzionale, con le modalità previste al successivo art. 5 della presente Policy.
2. Il sito docente LoginMIUR sarà alimentato e aggiornato esclusivamente tramite l’Archivio istituzionale.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste per la pubblicazione obbligatoria in modalità accesso aperto dei risultati delle ricerche finanziate con fondi comunitari e le disposizioni previste nell’art. 4, commi da 2 a 4, del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, che disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici, convertito, con modificazioni, in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, ai sensi del quale i risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici devono essere pubblicati tramite accesso aperto quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. In tal caso l’accesso aperto si realizza:
 - a. tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
 - b. tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nell’Archivio istituzionale dell’Ateneo.
4. L’Università vigila sul rispetto del deposito per i contributi derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici e per tutti gli altri casi previsti.

5. Al fine di facilitare l'individuazione della quota di finanziamento di cui al comma 4 del presente articolo, dal momento di emanazione di questa Policy è fatto obbligo agli Autori dell'Università di Sassari, come definiti al precedente art. 2, di indicare in calce a tutti i prodotti da loro pubblicati l'entità relativa (in termini percentuali) del finanziamento pubblico utilizzato per la realizzazione dello studio o della ricerca esposto negli stessi. L'autore dovrà inoltre comunicare, secondo le modalità indicate dall'Ateneo, l'eventuale pagamento di un APC (Article Processing Charge) per la pubblicazione ad accesso aperto.

Art. 4

Archivio istituzionale della produzione scientifica e tecnica.

1. È istituito l'Archivio istituzionale della produzione scientifica e tecnica, al fine di accogliere i contributi degli studi e della ricerca scientifica e tecnica dell'Ateneo, attraverso il sistema IRIS (*Institutional Research Information System*).
2. L'Ateneo si avvale di un unico Archivio istituzionale, al quale le componenti dell'organizzazione attingono secondo le rispettive necessità, anche per adempiere a disposizioni normative e dell'ANVUR.
3. L'Archivio:
 - è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, certificazione, diffusione dei contributi;
 - è interoperabile con le banche dati del MUR;
 - è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati;
 - risponde agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei contributi.

Art. 5

Deposito nell'Archivio istituzionale

1. L'Autore è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale quando ha notizia della pubblicazione del proprio contributo da parte di una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore.
2. L'Autore procede direttamente al deposito nell'Archivio istituzionale della versione editoriale o qualora la versione editoriale non possa essere resa pubblica, l'Autore deposita, sotto la propria responsabilità, la "versione digitale finale referata" del contributo completa di tutti i metadati di base e di quelli legati al contesto di appartenenza.
3. L'Autore è tenuto a procedere al deposito del contributo compatibilmente ai diritti che ha ceduto all'editore.
4. All'atto dell'inserimento del Contributo nell'Archivio istituzionale l'Autore fornisce le informazioni essenziali dell'accordo con l'editore (se non censite in banche dati ad hoc) e, se richiesto dal Gruppo di lavoro, copia della parte del contratto in cui si riportano i termini della cessione dei diritti e le condizioni contrattuali praticate dall'editore, se esistente.
5. Fino a quando non verrà verificato lo stato dei diritti di proprietà intellettuale, il contributo resta in regime di accesso chiuso e risulteranno visibili all'esterno i soli metadati del medesimo.
6. A tale riguardo si precisa che, in regime di accesso chiuso, il contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Università, mediante accesso informatico all'Archivio istituzionale tramite credenziali di Ateneo. I soggetti di norma autorizzati sono:
 - l'Autore o il coautore del contributo;
 - i componenti della commissione e del gruppo di lavoro di cui agli artt. 7 e 8 della presente Policy;
 - gli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.
7. L'Ateneo promuoverà attivamente l'accesso aperto per tutti i contributi depositati nell'Archivio, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e dai contratti stipulati con gli editori.

Art. 6

Pubblicazione nell'archivio istituzionale della produzione scientifica

1. A seguito del deposito del contributo nell'Archivio è avviata la procedura di controllo, anche attraverso il ricorso a software dedicati, dei diritti di proprietà intellettuale e lo stato dei diritti sul medesimo contributo per verificare:
 - a. l'eventuale incompatibilità tra la sua pubblicazione ad accesso aperto sull'Archivio e diritti di terzi (a titolo esemplificativo: coautori, editori, illustratori);
 - b. la percezione di *royalties* sulla commercializzazione del contributo (a titolo esemplificativo: manuali, opere trattatistiche e divulgative);
 - c. l'avviamento di procedure per il deposito di domande di brevetto;
 - d. l'esistenza di motivi di sicurezza pubblica e nazionale;
 - e. l'esistenza di motivi di riservatezza o la presenza di dati sensibili.
2. Durante lo svolgimento della verifica, l'Autore è tenuto a fornire, su richiesta, informazioni supplementari.
3. Sono esclusi dalla pubblicazione (accesso chiuso) i contributi di cui ai punti d) ed e), nonché, salvo diversa determinazione dell'Autore, quelli di cui al punto b).
4. In base all'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la pubblicazione sarà immediata o soggetta a Embargo.
5. Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'accesso libero o gratuito, lo stesso è tenuto a concedere all'Università una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare rispettivamente ad accesso libero o gratuito il proprio contributo nell'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad accesso libero o gratuito il contributo licenziato.
6. Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul contributo provvede immediatamente, nel momento dell'accettazione del contributo alla pubblicazione ad accesso libero o gratuito nell'archivio, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Art. 7

Commissione di Ateneo per l'accesso aperto

1. È istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica e tecnica.
2. La commissione è composta:
 - dal Rettore alla ricerca o Delegato alla ricerca;
 - da due o più componenti del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 8.
3. La Commissione contribuisce alla definizione delle politiche per l'attuazione del principio dell'Accesso aperto, propone modifiche e aggiornamenti alla presente Policy, dirime eventuali controversie sulla sua interpretazione, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'Accesso aperto, promuove iniziative formative e di sensibilizzazione sull'Accesso aperto.
4. La composizione della Commissione, ove necessario, può essere integrata, su specifiche materie, da esperti interni all'Ateneo.

Art. 8

Gruppo di lavoro

1. Con decreto direttoriale è costituito il gruppo di lavoro sull'Accesso aperto e alla efficace gestione dell'Archivio istituzionale, i cui componenti appartengono alle seguenti strutture di Ateneo:
 - Sistema Bibliotecario;
 - Ufficio Ricerca;

- Uffici dell'Area Informatica e innovazione tecnologica.
- 2. Il Gruppo di lavoro fornisce ausilio tecnico alla commissione di cui all'art. 7, gestisce i rapporti con il CINECA, monitora ed estrae dati a supporto delle decisioni di governo e delle valutazioni interne di Ateneo, predispone il documento sulla licenza di deposito, verifica gli adempimenti in materia di diritto d'autore e copyright ai fini del deposito e della pubblicazione del contributo, cura il funzionamento delle modalità di inserimento dei prodotti tramite l'importazione da banche dati esterne, sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, cura la configurazione e gli accessi al sistema.
- 3. Il Gruppo di lavoro può avvalersi del contributo di uffici e esperti interni all'Ateneo su specifiche materie, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

Art. 9 **Tesi di dottorato**

1. La disciplina prevista dalla presente Policy per il deposito e la pubblicazione dei contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.
2. In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito essenziale per l'ammissione all'esame, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
3. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero o gratuito, alla chiusura della carriera, secondo la volontà espressa dall'autore e nei termini previsti dalle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.

Art. 10 **Gestione dei diritti d'autore e promozione dell'Accesso Aperto**

1. L'Ateneo anche sulla base degli indirizzi elaborati dai soggetti individuati negli articoli 7 e 8:
 - fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto, libero o gratuito, nell'Archivio;
 - raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori;
 - supporta gli autori nel conservare i diritti indispensabili al deposito nell'Archivio con Accesso aperto e altri diritti utili per la didattica e la ricerca;
 - può predisporre modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. *publishing licenses*) e allegati ai contratti di edizione (c.d. *addendum*);
 - predispone Linee guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'Accesso aperto;
 - promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio;
 - elabora politiche di promozione e sensibilizzazione dell'Accesso Aperto;
 - organizza iniziative di formazione periodiche sull'Accesso aperto.

Art. 11 **Valutazione**

1. Ai fini degli esercizi di valutazione interna ed esterna saranno considerati solo i prodotti di cui siano stati inseriti nell'Archivio istituzionale sia i metadati sia la copia digitale del Contributo.
2. L'Università offre supporto agli Autori che applicano il principio dell'Accesso

aperto ai propri Contributi tramite un'attività di informazione, formazione e aggiornamento in relazione ai temi dell'Accesso aperto e agli strumenti operativi (ad es. modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, allegati ai contratti di edizione ecc.).

Art. 12

Monitoraggio

L'Ateneo, anche attraverso il Nucleo di Valutazione, monitora costantemente lo stato di attuazione della presente Policy.

Art. 13

Disposizioni finali

1. La presente Policy entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Eventuali aggiornamenti che non modifichino la struttura della Policy, possono essere proposti dalla Commissione di cui all'art. 7 e immediatamente adottate dall'Amministrazione con atto amministrativi di natura semplice.
3. La presente Policy è trasferita alle strutture di studio e ricerca dell'Università con l'obbligo di una diffusione certificata a tutti gli Autori concreti e potenziali dell'Ateneo.

IL RETTORE

(prof. Gavino Mariotti)